



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**

Piazza Vittoria, 5 - 38122 Trento

**T** +39 0461 497701

**F** +39 0461 497739

**pec** [appa@pec.provincia.tn.it](mailto:appa@pec.provincia.tn.it)

**@** [appa@provincia.tn.it](mailto:appa@provincia.tn.it)

**web** [www.appa.provincia.tn.it](http://www.appa.provincia.tn.it)



---

**CAPITOLATO SPECIALE**

**Servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e redazione del Modello di organizzazione e gestione**

**Codice CIG: 7931336983**

## INDICE

---

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Requisiti minimi del personale impiegato.....	10
Art. 4 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio.....	10
Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	10
Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	11
Art. 7 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	11
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.....	12
Art. 9 – Durata del contratto.....	12
Art. 10 – Importo del contratto.....	12
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	13
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	13
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	14
Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	14
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	15
Art. 19 – Subappalto.....	15
Art. 20 – Tutela dei lavoratori.....	16
Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	16
Art. 22 – Sicurezza.....	16
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	17
Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....	17
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	19
Art. 27 – Penali.....	20
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	20
Art. 29 – Recesso.....	21
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	21
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità.....	22
Art. 33 – Spese contrattuali.....	22
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	22
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 36 – Norma di chiusura.....	23

---

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche RSPP) ad un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 D. Lgs. 81/2008, che svolgerà i compiti prescritti dalla normativa vigente, di cui agli articoli 31 e successivi, con l'ausilio del Datore di lavoro per tutto il supporto e tutte le informazioni necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle strutture e al personale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza.
2. L'appalto comprende l'aggiornamento/redazione di documenti di valutazione dei rischi specifici e l'aggiornamento/redazione di procedure per la gestione di affidamenti esterni e dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) anche per gli affidamenti esterni.
3. L'appalto comprende l'elaborazione, gestione ed aggiornamento di un Modello di Organizzazione e Gestione e l'incarico di responsabile del Servizio di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) compresa la redazione/gestione ed aggiornamento della modulistica ed assistenza

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. L'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al precedente art. 1, riguarda:
  - a) le sedi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:
    - Uffici ubicati in piazza Vittoria 5 – Trento.
    - Uffici ubicati in via Mantova 16 - Trento.
    - Laboratorio chimico e uffici ubicati in via Lidorno, 1 - Trento.
    - Laboratorio di idrobiologia situato in viale Rovereto, 146 - Riva del Garda (TN)
    - stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua, come da allegato
    - altri locali a disposizione (magazzini e archivi)Il Laboratorio chimico di via Lidorno 1, è accreditato da ACCREDIA (n. 1069) come laboratorio di prova.
  - b) le attività in capo al personale dell'Agenzia così come definite dalla "Declaratoria dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente", pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che si svolgono sia presso le sedi di cui sopra, sia sul territorio (centraline fisse di monitoraggio dell'acqua e dell'aria, stabilimenti, fiumi, laghi, siti inquinati o oggetto di bonifica, ecc.) ed elencate nell'attuale DVR e di seguito riepilogate:

**ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE**

    - Attività di ufficio;
    - Attività analitiche del laboratorio di Trento
    - Attività del reparto supporto logistico
    - Attività analitiche di laboratorio idrobiologia di Riva del Garda
    - Accettazione campioni presso il Settore Laboratorio

**ATTIVITÀ TERRITORIALI**

    - Attività presso le centrali fisse per il monitoraggio delle acque;
    - Attività di campionamento di emissioni industriali in atmosfera;
    - Attività di campionamento e monitoraggio presso siti inquinati o oggetto di bonifica;
    - Attività di campionamento per il monitoraggio degli elementi chimici e biologici sugli ambienti fluviali;
    - Attività di campionamento per il monitoraggio degli elementi chimici e biologici sugli ambienti lacustri:

- Attività presso le centrali fisse di monitoraggio dell'aria;
- Attività di allestimento e disallestimento delle centrali mobili per il monitoraggio dell'aria;
- Attività di monitoraggio e controllo degli agenti fisici quali rumore, campi elettromagnetici e radioattività;
- Attività ispettive;
- Attività presso entri di stoccaggio, smaltimento o recupero rifiuti;
- Attività presso gli impianti di depurazione;
- Attività di reperibilità e supporto nella gestione delle emergenze ambientali;

#### ATTIVITÀ GENERALI

- Utilizzo di scale;
- Guida di automezzi;
- Utilizzo di attrezzi manuali (martelli, lime, cacciaviti, chiavi di serraggio, ecc.);
- Utilizzo del gruppo elettrogeno.

Più in generale sono comprese tutte le attività svolte all'interno dell'Agenzia, anche in modo occasionale e/o in collaborazione con soggetti esterni.

c) tutto il personale dell'Agenzia ed eventuali collaboratori, stagisti, tirocinanti, che prestano la loro attività nei luoghi di lavoro dell'Agenzia.

L'Agenzia si riserva la facoltà di modificare l'estensione e/o il numero delle sedi e/o il numero dei lavoratori e/o le tipologie di attività svolte, e l'appaltatore si impegna ad espletare le prestazioni richieste nel presente capitolato per le eventuali maggiori superfici e/o il maggior numero di immobili e/o un maggior numero di lavoratori, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto e dal presente capitolato.

2. Il RSPP dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dall'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 ovvero:
  - a. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, al fine dell'elaborazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
  - b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e i sistemi di controllo di tali misure;
  - c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
  - f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..
3. L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni, senza alcun vincolo di subordinazione.
4. Nel dettaglio le prestazioni richieste sono le seguenti:
  - Analisi propedeutica
  - Aggiornamento documentale
  - Formazione
  - Assistenza generale e specialistica
  - Affidamenti esterni – servizi dati in appalto
  - Modello di organizzazione e gestione
  - Sistema di verifica dei compiti
5. Analisi propedeutica

Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e dagli altri disposti normativi vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in capo all'Agenzia, attraverso l'analisi della documentazione e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi già adottate. La verifica comprenderà incontri con il datore di lavoro e con i referenti dei vari settori da esso dipendenti, oltre all'effettuazione di sopralluoghi nei luoghi di lavoro esterni alla sede. I risultati di tale verifica dovranno essere dettagliati in una relazione che evidenzii gli adempimenti mancanti, la loro priorità di svolgimento, le eventuali criticità, le proposte di miglioramento e quanto altro necessario per garantire la corretta gestione degli adempimenti normativi.

## 6 Aggiornamento documentale

- a. Implementazione, revisione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), ai sensi e con le tempistiche indicate dal D.Lgs. 81/2008, suddiviso per attività. Il D.V.R. dovrà descrivere i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, allo stress lavoro-correlato, quelli connessi alle attività svolte nelle sedi e quelli all'esterno delle stesse, contenere le misure preventive e protettive, lo studio dei dispositivi di sicurezza collettiva e individuali da utilizzare, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo.
- b. Redazione e/o aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi specifici di cui al successivo punto 14, tenendo conto delle eventuali valutazioni già in possesso della stazione appaltante, ed integrazione con i risultati delle rilevazioni strumentali che si rendessero necessarie,
- c. Aggiornamento del D.V.R. e dei Documenti di Valutazione dei Rischi specifici e/o redazione di nuove Valutazioni dei Rischi Specifici, qualora si verifichino modifiche, ampliamenti o trasferimenti del personale e/o delle strutture esistenti;
- d. Aggiornamento del D.V.R. e dei Documenti di Valutazione dei Rischi specifici e/o la redazione di nuove Valutazioni dei Rischi Specifici, qualora si verifichino variazioni delle competenze o modifiche della normativa in vigore e nel momento in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 29, comma 3m del D.Lgs. 81/08, sulla base di specifiche valutazioni;
- e. Implementazione, redazione o revisione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs. 81/2008 per le nuove attività, ogni qualvolta richiesti dalla stazione appaltante sulla base di specifiche valutazioni;
- f. Modifica e aggiornamento dei D.U.V.R.I. esistenti qualora si verifichino variazioni della normativa vigente e/o modifiche o trasferimenti delle sedi;
- g. Elaborazione di documento/i inerenti la procedura di sicurezza per lavorazioni da svolgersi all'interno di spazi confinati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 177/11 per interventi del personale dell'Agenzia in luoghi confinati o sospetti di inquinamento;
- h. Redazione e costante aggiornamento di procedura di gestione della strumentazione idonea ad interventi in spazi confinati o sospetti d'inquinamento ai sensi del D.P.R. 177/11;
- i. Elaborazione e/o costante aggiornamento delle schede di valutazione dei rischi da allegare ai progetti formativi inerenti l'attività degli studenti che effettuano lo stage presso l'Agenzia. Contestuale verifica degli obblighi di formazione, di sorveglianza sanitaria e di fornitura/gestione dei DPI, e attività di supporto tecnico al tutor/responsabile interno;

- j. Predisposizione di una procedura di coordinamento finalizzata alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza per le attività di reperibilità e supporto nella gestione delle emergenze ambientali;

#### 7. Formazione

- a. Aggiornamento del documento *Piano di informazione, formazione, aggiornamento e addestramento*.
- b. Collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione e definizione dei programmi informativi, formativi ed addestrativi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., degli Accordi di Conferenza Stato-Regioni/Prov. Aut.me e di altra normativa vigente in materia.

L'Agenzia dispone di un documento in formato elettronico editabile, denominato *Piano di informazione, formazione/aggiornamento e addestramento*, che riassume i dati relativi alle attività di informazione, formazione/aggiornamento e addestramento svolte dai singoli dipendenti dell'Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m., degli Accordi di Conferenza Stato-Regioni/Prov. Aut.me e di altra normativa vigente in materia.

L'appaltatore affianca il personale dedicato dell'Agenzia nell'aggiornamento trimestrale di tale documento. L'appaltatore trasmette all'Agenzia trimestralmente le nuove necessità formative, le scadenze per gli eventuali aggiornamenti e tutte le informazioni necessarie per consentire una programmazione tempestiva dei corsi di formazione.

In base al documento *Piano di informazione, formazione/aggiornamento e addestramento* e alla luce di aggiornamenti normativi e di eventuali sopravvenute esigenze dell'Agenzia, quali costituzione di nuovi rapporti di lavoro, cambiamenti di mansione, nuove attrezzature di lavoro, insorgenza di nuovi rischi ed altro, l'appaltatore collabora con il datore di lavoro nella valutazione e definizione dei programmi informativi, formativi ed addestrativi per ciascuna mansione omogenea individuata relativamente ai dipendenti dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m., dagli Accordi di Conferenza Stato-Regioni/Prov. Aut.me e da altra normativa vigente in materia, nonché da nuovi obblighi normativi.

#### 8. Assistenza generale e specialistica

- a. Collaborazione al datore di lavoro, ai dirigenti prevenzionistici e ai preposti nella valutazione e gestione di eventuali malattie professionali e/o infortuni gravi e nell'ambito di procedimenti penali/civili conseguenti a eventuali infortuni/malattie professionali.  
Tale collaborazione si esplica anche attraverso la partecipazione a sopralluoghi e ad incontri tra le parti coinvolte, la raccolta di dati/informazioni, l'elaborazione di promemoria e/o relazioni. L'appaltatore fornisce la propria collaborazione al datore di lavoro, ai dirigenti prevenzionistici e ai preposti nella valutazione e gestione di eventuali malattie professionali e/o infortuni gravi e nell'ambito di procedimenti penali/civili conseguenti a eventuali infortuni/malattie professionali.
- b. Cura delle relazioni con gli Organi di vigilanza e controllo nonché assistenza/supporto tecnico al datore di lavoro e ai dirigenti prevenzionistici in occasione di eventuali contenziosi, sopralluoghi o ispezioni degli stessi o di altre Autorità preposte. L'appaltatore garantisce la propria partecipazione ai sopralluoghi e alle ispezioni sopra menzionate.
- c. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e .m. e ad altre riunioni inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore partecipa inoltre a riunioni inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le quali l'Agenzia ritenga necessaria la presenza del RSPP; l'appaltatore partecipa ad incontri periodici, almeno semestrali, con il datore di lavoro e con i dirigenti prevenzionistici per verificare la corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m. e dagli altri disposti normativi vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per valutare la risoluzione di problematiche in materia di sicurezza inerenti le attività svolte dai dipendenti, rilevate dal datore di lavoro e/o dai dirigenti prevenzionistici. In occasione della riunione l'appaltatore consegna ed illustra all'Agenzia una relazione sulle attività svolte nel periodo successivo all'ultimo incontro periodico. Entro 15 giorni successivi alla riunione l'appaltatore trasmette all'Agenzia il verbale dell'incontro.

- d. Esecuzione delle verifiche ispettive presso i luoghi di lavoro dell'Agenzia, ed in particolare:
- almeno una visita per ciascuna sede di lavoro all'anno;
  - almeno una visita per ciascuna stazione fissa di monitoraggio dell'acqua, stazione fissa e mobile di monitoraggio dell'aria nel biennio;
  - le visite richieste in stabilimenti e altri luoghi di lavoro all'esterno, nonché presso imprese soggette a controlli ambientali;
- Tali sopralluoghi dovranno essere svolti alla presenza del responsabile di Settore o un proprio delegato, con il quale devono essere concordate modalità e tempistiche dei sopralluoghi stessi, e potranno essere eventualmente congiunti con il medico competente. Al termine dei sopralluoghi l'appaltatore, entro 20 giorni dal sopralluogo, trasmette all'Agenzia il verbale con indicati gli esiti delle verifiche effettuate, le non conformità riscontrate rispetto a quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi, l'individuazione delle relative cause e le azioni correttive proposte.
- e. Assistenza telefonica e/o tramite posta elettronica per la gestione/risoluzione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Se la problematica riscontrata è di complessa risoluzione, l'appaltatore garantisce la partecipazione ad un incontro e/o ad un eventuale sopralluogo entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione. Se la problematica riscontrata è di urgente risoluzione, l'appaltatore garantisce la partecipazione ad un incontro e/o ad un eventuale sopralluogo secondo le modalità e le tempistiche dettate dal datore di lavoro o dai dirigenti prevenzionistici.
- f. Verifica annuale del registro infortuni e predisposizione di una specifica analisi statistica degli eventi infortunistici da discutere in sede di riunione periodica.
- g. Assistenza al datore di lavoro nella designazione dei dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, verificando la loro adeguata e specifica formazione ed il relativo aggiornamento periodico.
- h. Consulenza nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e degli interventi alla fonte, dell'abbigliamento da lavoro e di nuovi prodotti da impiegare sui luoghi di lavoro, nonché nella scelta di nuove macchine/attrezzature e nell'adeguamento di quelle esistenti, anche attraverso un'analisi preliminare dei rischi e la valutazione delle possibili alternative.
- i. Collaborazione per l'elaborazione/aggiornamento, per ogni lavoratore, dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi.

- j. Collaborazione con il datore di lavoro e il medico competente nella stesura dei dati occupazionali necessari al fine della sorveglianza sanitaria.
  - k. Disponibilità a fornire direttive, consulenza tecnica e la predisposizione della documentazione necessaria al presentarsi di emergenze o comunque di situazioni non specificatamente pianificate, quali iniziative o cantieri estemporanei, attività di reperibilità e supporto nella gestione delle emergenze ambientali.
  - l. Collaborazione nell'organizzazione delle prove di emergenza/evacuazione presso le sedi di Trento di piazza Vittoria 5, via Mantova 16, via Lidorno 1, e il laboratorio di idrobiologia ubicato a Riva del Garda (TN) in viale Rovereto 146.
  - m. Stesura di dettagliata relazione, relativamente all'attività svolta in qualità di R.S.P.P., all'esito dei sopralluoghi effettuati e delle riunioni ovvero pareri tecnici espressi su varie problematiche relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
9. Affidamenti esterni – servizi in appalto
- Supporto, assistenza tecnica diretta, implementazione o la revisione/aggiornamento del Capitolato Speciale di Appalto per la parte riguardante la sicurezza per lavorazioni/servizi dati in appalto esterno, ogni qualvolta richiesti dalla stazione appaltante sulla base di specifiche valutazioni;
  - Implementazione, la redazione o la revisione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs. 81/2008, compresa stima dei costi della sicurezza, per le lavorazioni date in appalto esterno, ogni qualvolta richiesti dalla stazione appaltante sulla base di specifiche valutazioni;
  - Supporto, assistenza tecnica diretta nella verifica della documentazione presentata da terzi, quale Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), Piani di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) o Piani Operativi di Sicurezza (POS), ogni qualvolta richiesti dalla stazione appaltante.
10. Modello di organizzazione e gestione
- a) Elaborazione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008, di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida UNI INAIL ovvero BS OHSAS 18001:2007 e UNI ISO 45001:2018, a scelta del datore di lavoro, volto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per tutta l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Compresa redazione relazione SGSL di descrizione del sistema di prevenzione adottato, indicazione dei processi su cui intervenire e la programmazione le attività da eseguire per l'implementazione del SGSL. Elaborazione del piano e programma in base agli obiettivi individuati in accordo con la stazione appaltante, definendo priorità, tempi e risorse necessarie. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire all'Agenzia un'originale della Norma scelta dalla Stazione Appaltante.
  - b) Realizzazione ed implementazione, ai sensi dell'Art.30 del D.Lgs. 81/2008, del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida UNI INAIL ovvero BS OHSAS 18001:2007 e UNI ISO 45001:2018, a scelta del Datore di lavoro, volto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Produzione dei documenti: manuale del sistema, procedure organizzative ed operative, istruzioni di lavoro, registrazioni, evidenze documentali dell'applicazione del sistema, leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche, regolamenti ed accordi aziendali, schemi organizzativi e tutta la documentazione inerente il SGSL.
  - c) Gestione, riesame ed aggiornamento ai sensi dell'Art.30 del D.Lgs. 81/2008, del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida UNI INAIL ovvero BS OHSAS

18001:2007 e UNI ISO 45001:2018, a scelta del Datore di lavoro, volto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

- d) Redazione/adattamento della modulistica di registrazione prevista dal sistema di gestione, compresa consulenza richiesta dal personale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per la messa in atto delle attività di controllo operativo (gestione degli appalti, gestione della formazione, gestione dei DPI, gestione delle attrezzature, ....), e di monitoraggio (attività di audit, definizione, indicatori,...).

#### 11. Sistema di verifica dei compiti

Elaborazione di un "Sistema di verifica dei compiti", finalizzato a verificare e facilitare l'effettivo rispetto delle procedure definite, la corretta esecuzione delle istruzioni operative da parte dei responsabili e l'attuazione delle misure di prevenzione ed adeguamento pianificate necessarie ad assicurare la sicurezza e la salute.

12. Tutte le attività sopraccitate devono essere avviate, svolte ed eseguite dall'appaltatore secondo le direttive e la programmazione nonché nei termini che saranno concordati ed approvati dalla stazione appaltante.

13. E' parte integrante dell'affidamento oggetto del presente capitolato l'incarico di Responsabile del servizio di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e la consulenza richiesta dal personale dell'Agenzia per la messa in atto delle attività di controllo operativo (gestione degli appalti, gestione della formazione, gestione dei DPI, gestione delle attrezzature, gestione delle cassette di primo soccorso), di monitoraggio (attività di audit, definizione, indicatori) e redazione/adattamento della modulistica di registrazione prevista dal sistema di gestione.

14. Ai fini della redazione/aggiornamento del D.V.R., D.U.V.R.I. e dei Documenti di valutazione dei rischi specifici si elencano i documenti già in possesso della stazione appaltante:

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE (Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08) - **04/10/2017**
- ADEMPIMENTI STRESS LAVORO-CORRELATO - VALUTAZIONE PRELIMINARE - **Giugno 2017** (Art. 28 del D.Lgs. 81/08)
- VDT (Titolo VII del D.Lgs. 81/08) - **Attivo dal 2012**
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - **14/11/2016** (Art. 249 Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08)
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A CAMPI ELETTROMAGNETICI (Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08)- **14/07/2016**
- REGISTRO ATTIVITÀ RISCHIO DA ESPOSIZIONE: AMIANTO-RUMORE-CAMPI ELETTROMAGNETICI (D.Lgs. 81/08) - **17/02/2017**
- MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI c/o il Settore laboratorio Via Lidorno 1 (Titolo IX del D.Lgs. 81/08) - **Maggio 2018**
- OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO (Metodo delle congruenze organizzative con uso di cancerogeni e mutageni) c/o il Settore laboratorio Via Lidorno 1 (D.Lgs. 81/08) - **29/04/2016**
- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 del D.Lgs. 81/08)  
Sede Piazza Vittoria 5 - **21/04/2016**  
Settore tecnico per la tutela dell'ambiente Via Mantova 16 - **21/04/2016**  
Laboratorio di Idrobiologia c/o Forte S. Nicolò Riva del Garda-**21/04/2016**  
Stazioni rete di monitoraggio aria - **05/03/2018**  
Stazioni rete di monitoraggio acqua - **20/12/2017**

- Settore laboratorio Via Lidorno 1 – **21/04/2016**
- REGISTRI DEI CONTROLLI DELLE STRUTTURE DELL'AGENZIA (D.Lgs. 81/08 D.M. 10 MARZO 1998):  
Sede Piazza Vittoria 5 – **23/01/2019**  
Settore tecnico per la tutela dell'ambiente Via Mantova 16 – **23/01/2019**  
Magazzino di Spini di Gardolo – **31/07/2016**  
Laboratorio di Idrobiologia c/o Forte S. Nicolò Riva del Garda – **31/07/2016**  
Settore laboratorio Via Lidorno 1 – **31/07/2016**
- PIANO DI EMERGENZA: Istruzioni Operative per la gestione delle emergenze:  
Sede Piazza Vittoria 5 – **06/12/2018**  
Settore tecnico per la tutela dell'ambiente Via Mantova 16 – **10/12/2018**  
Settore laboratorio Via Lidorno 1 – **27/10/2016**
- ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO CON USCITE SU CAMPO (D.Lgs. 81/08)
- ANALISI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E ATTREZZATURE DI LAVORO (D.Lgs. 81/08)

### **Art. 3 – Requisiti minimi del personale impiegato**

1. Il servizio di RSPP deve essere svolto da persona fisica, nominativamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (abilitazione conseguita per RSPP nel settore "B8 – Pubblica Amministrazione e Istruzione") da almeno 5 anni.
2. Per l'espletamento delle prestazioni tecniche e di supporto relative al servizio oggetto di affidamento sono destinati dall'appaltatore un minimo di n. 1 dipendente/collaboratore, nominativamente indicato in sede di offerta, in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore e dotato di caratteristiche professionali idonee, il quale opera in ogni momento sotto la supervisione e sotto la responsabilità dell'appaltatore.
3. In caso di sostituzione di tali figure durante l'esecuzione del contratto devono subentrare, previa autorizzazione della stazione appaltante, figure almeno in possesso dei medesimi requisiti.

### **Art. 4 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio**

1. Le prestazioni descritte nell'art. 2 del presente capitolato speciale, dovranno essere svolte secondo le scadenze di seguito dettagliate:
  - Analisi propedeutica: entro 60 giorni dall'inizio dell'incarico
  - Aggiornamento documentale: tempistiche previste dalle norme di legge
  - Formazione: aggiornamento trimestrale del documento
  - Assistenza generale e specialistica: scadenze previste dall'art. 2, comma 8
  - Affidamenti esterni – servizi dati in appalto: entro 15 gg dalla richiesta
  - Modello di organizzazione e gestione: elaborazione del piano e del programma di lavoro entro 180 gg; implementazione entro 365 gg.
  - Verifica dell'attuazione dei compiti: da elaborare congiuntamente al modello di organizzazione e gestione.
2. Gli elaborati indicati e richiesti nel presente capitolato indicati dovranno essere trasmessi (sia i file con firma digitale che i file sorgenti, in formato open e in formato pdf) tramite PEC al seguente indirizzo [appa@pec.provincia.tn.it](mailto:appa@pec.provincia.tn.it).

### **Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di

appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

#### **Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'appaltatore le informazioni e i documenti in suo possesso necessarie per l'adempimento del servizio.

#### **Art. 7 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge Provinciale di Recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
  - b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
  - c. la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26", per quanto applicabili;
  - d. il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
  - e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e le diverse leggi e normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - f. le norme del codice civile;
  - g. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - h. il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2016, n. 136;
  - i. la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - j. gli Accordi di Conferenza Stato-Regioni/Province Autonome in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più

vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 9 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data definita nella determina di aggiudicazione e ha durata di anni 2 (due).
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato per pari periodo, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
3. In considerazione della facoltà di rinnovo di cui al precedente comma 2, l'importo a base d'asta deve intendersi riferito all'intera durata possibile del contratto (2 anni effettivi e 2 anni di proroga).
4. Per l'elaborazione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 81/2008, di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), di cui all'art. 2, punto 10 viene previsto e offerto un corrispettivo specifico, da indicare in sede di offerta. Per tale attività non è prevista la facoltà di rinnovo in quanto servizio non continuativo.
5. La facoltà di rinnovo del contratto deve essere esercitata dalla stazione appaltante a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.
6. In assenza dell'esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d'appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
7. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d'appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
8. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.

#### **Art. 10 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

#### **Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

### **Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

### **Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo relativo al servizio di RSPP spettante all'appaltatore ogni quadrimestre, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. Il pagamento del corrispettivo relativo all'elaborazione del Modello di organizzazione e gestione avverrà nel seguente modo:
  - per il 30% alla presentazione dell'elaborazione del piano e del programma di lavoro;
  - per il 30% alla realizzazione del 50% dell'attività prevista nel programma di lavoro;
  - per il restante 40% alla conclusione dell'implementazione.
3. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. A tale fine l'appaltatore è tenuto a presentare al termine del quadrimestre una relazione riportante sinteticamente l'attività svolta nel periodo di riferimento, dando conto dell'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le

disposizioni dell'art. 26, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.
9. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
10. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
11. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).

#### **Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La sorveglianza e i controlli dell'Agenzia non sollevano, in tutto o in parte, l'aggiudicatario dalla responsabilità per la regolare esecuzione delle attività e dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.

#### **Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura rispetto alle parti o quote indicate in

sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 19 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale della legge provinciale n. 2/2016, e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione del pagamento di cui al precedente art. 15.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Art. 20 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

#### **Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

## **Art. 22 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

## **Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

## **Art. 24 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
3. Gli elaborati (DVR, DUVRI, documenti di valutazione rischi, ecc.) dovranno riportare i loghi dell'APPA. Il logo e la denominazione dell'appaltatore potranno comparire solo sulla copertina nello spazio riservato all'autore e non nelle restanti parti dei documenti.

## **Art. 25 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi al personale, agli utenti, alle imprese appaltatrici della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per

- tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).
3. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
  4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
  5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - a. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
    - b. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
    - c. adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del Regolamento;
    - d. adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del previgente D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
    - e. individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
-

- f. rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
  - g. provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
  - h. verificare annualmente lo stato di applicazione del Regolamento;
  - i. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
  - j. comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi del Regolamento (articoli 15 e seguenti);
  - k. avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
  - l. fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
  - m. consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
  - n. comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
  - o. adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
  - p. comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

#### **Art. 26 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 27 – Penali**

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate al presente capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penalità per inadempienze, disservizi, inefficienze o constatazione di un livello qualitativo del servizio non sufficiente, derivanti da fatti imputabili all'Aggiudicatario, da € 100,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.
2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni;
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore, per un periodo superiore alle 24 ore consecutive;
  - d) subappalto non autorizzato;
  - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 27 del presente capitolato;
  - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni

- economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 35, comma 5, del presente capitolato;
  - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 43.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (...), identificato con il CIG n. 7931336983 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (...).”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola

sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7931336983.
7. .

#### **Art. 32 - Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 36 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., comma 2, senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.